

- 61 -

fronti dal Gaglio "Perversino" e da quei pochi "picciotti" che le hanno ripetute;

b) in considerazione del ^{fatto} ~~caso~~ che le stesse chiamate in correità avrebbero "DECISIVO RILIEVO" se valutate "alla luce"

- della "misteriosa lettera" di cui ha fatto cenno il Genovese Giovanni;
- delle accuse mosse allo Sciortino, al dibattimento di Viterbo, dal Pisciotta Gaspare e, al suo seguito, dal Terranova Antonino inteso "Cacaoa";
- della "mistificazione della verità" operata dallo stesso Sciortino così in ordine al matrimonio con la Giùliano Mariana che in merito al contrasto ideologico con il Giuliano Salvatore.

Da ciò, come si è pure visto, la sentenza di condanna ha tratto argomento per disattendere l'alibi dell'interessato, ritenendo che la sua "piatta uniformità" genererebbe il "sospetto della preordinazione della prova".

Ora, dalle nuove risultanze si ricava:

a) che le chiamate in correità, per ammissione dello stesso verbalizzante, non sono state -per quanto attiene allo Sciortino Pasquale- né genuine né spontanee e sono state anzi viziate in radice;

b) che anche gli altri elementi che, secondo la sentenza di condanna, corroborerebbero, in maniera decisiva, tali chiamate in correità, vengono meno, in quanto

- la "lettera", oltre ad essere un dimostrato frutto dell'astuzia processuale del Genovese Giovanni e della ^{del Pisciotta Gaspare} ~~sassequente~~ ~~speculazione tentata~~ ~~non ha trovato credito~~ ~~per quella che~~ attraverso di essa si vuol far dire da parte degli stessi organi giudiziari che l'hanno dovuta prendere in esame, come sia è riferito, a seguito di specifiche denunce, (cfr. retro, n. 17 a pagg. 33 e segg.)

- le accuse mosse, al dibattimento di Viterbo, dal Pisciotta Gaspare sono state da costui avanzate per le anzidette finalità

speculative, come dimostrato insuperabilmente dalle deposizioni rese da coloro che con lo stesso Pisciotto Gaspare sono state in contatto prima, durante e dopo il medesimo dibattimento e come palesato, altresì, dalle stesse pronunce giudiziarie che, dopo il dibattimento di Viterbo, hanno esaminato la posizione del Genovese Giuseppe (cfr., retro, n. 22 a pagg. 33 e segg.)

- la pretesa "mistificazione della verità" - a parte il suo valore del tutto marginale sul piano probatorio - trova anche essa, smentita, quanto meno in ordine al matrimonio con la Giuliano Marianna (il che induce a ritenere che lo stesso si possa dire quanto al contrasto ideologico con il fratello di costei), in quanto affermato per iscritto dal Maresciallo Calandra - profondo conoscitore della zona e degli uomini - nella sua lettera al Generale Luca del 27.1.1965 (cfr., retro, pagg. 52 e 53).

La smentita, dunque, non potrebbe essere più puntuale e decisiva. Per converso, da tutto il materiale ora disponibile può affermarsi che la presenza dello Sciortino Pasquale tra coloro che si sarebbero recati a sparare a Portella della Ginestra è un frutto processuale spurio e degenerare.

Che il "Reversino" e pochi "picciotti" ne abbiano fatto il nome non era circostanza ritenuta decisiva neppure dalla sentenza di condanna. Basterebbe, in proposito, ricordare che NESSUNO ha fatto il nome dello Sciortino fra coloro che, appostati sui roccioni della Pizzuta, aprirono il fuoco sulla folla (cfr., retro, n. 11 a pagg. 12 e 13).

E si è visto, ora, ^{che} il meccanismo stesso di raccolta della chiamata in correttezza dello Sciortino - per parzialità e contraddittoria che fossero - era viziato alla sua stessa base.

Senonchè, il Genovese Giovanni - CHE, NEL PRIMO INTERROGATORIO RESSO AI CARABINIERI DEL NUCLEO, PUR ACCENNANDO ALLA RIUNIONE IN CONTRADA SARACENO AVVENUTA ALLA FINE DI APRILE DEL 1947 E PUR NARRANDO DEL PROPOBI-

TO'IVI MANIFESTATO DAL GIULIANO SALVATORE DI RECARSI A SPARARE A PORTEL-
LA IL SUCCESSIVO 1° MAGGIO, NON AVEVA NEPPURE NOMINATO LO SCIORTINO
PASQUALE E NON AVEVA MINIMAMENTE ACCENNATO AL PARTICOLARE DELLA LETTE-
RA MALGRADO CHE AVESSE FATTO I NOMI DI TUTTI I PRESENTI (FERRERI SAL-
VATORE INTESO "FRA'DIAVOLO", GIUSEPPE E FEDELE PIANELLO)-, per dar cor-
po e sostanza all'alibi proprio ed a quello del fratello Giuseppe, ha
ritenuto opportuno, in un secondo tempo, di raccontare la storia del-
la lettera recapitata dallo Sciortino Pasquale.

Va attentamente annotato, al riguardo;

- a) che, in tal modo, il Genovese Giovanni avanzava ^{una larvata} ~~una larvata~~ mi-
naccia nei confronti di forze politiche che avrebbero avuto tut-
to da temere da una speculazione ai loro danni (così come hanno
temuto le conseguenze della speculazione effettivamente ordita,
sulle stesse basi ma con assai minore intelligenza, dal Pisciot-
ta Gaspare);
- b) che lo stesso Genovese riferiva un particolare concernente per-
sona espatriata -ci si riferisce, ovviamente, allo Sciortino Pa-
squale- e non in grado di smentire l'assunto proprio per tale
motivo;
- c) che, in definitiva, nei confronti del medesimo Sciortino, il
Genovese Giovanni riferiva solo la storia del recapito di una
lettera, il che -anche sul piano della psicologia criminale- è
logico (infatti, neppure il peggior criminale, ~~stanno~~ inven-
tando una tesi a scopo difensivo, se la sente di addossare col-
pe alla persona, inconsapevole ed innocente, da lui coinvolta
nella vicenda);
- d) che il particolare della lettera diveniva necessario, per la te-
si difensiva del Genovese, in quanto, alla sua presa di conoscen-
za da parte del Giuliano ed alla conseguente decisione di quest'ul-
timo -esternata ai presenti- di eseguire la strage, si collegava,
a fini di alibi, la protesta sdegnata di esso Genovese Giovanni.
- In tal modo, si è creata una falsa pista, invano battuta da coloro che
si sono occupati di indagare sulla vicenda, ma si è purtroppo travolto
il disgraziato Sciortino Pasquale in una vicenda alla quale era comple-

amente estraneo.

La "lettera" poteva essere utilizzata solo entro i precisi limiti conferiti e per le finalità di alibi suaccennate. E lo è stata, lo si ripete ancora una volta, con sopraffina e formidabile abilità.

La prova migliore è fornita dal rilievo che, allorché il Pisciotta Gaspare ha ritenuto di doversene impadronire e di orchestrarvi sopra tutta la colossale montatura che vi era già implicita in nuce, la cosa ha, sì, scatenato un pandemonio giornalistico-politico, ma si è dovuta sgonfiare altrettanto rapidamente di come si era gonfiata, sfiorando financo il ridicolo (ché non può non parlarsi di ridicolo quando si sostiene, così come ha sostenuto il Pisciotta Gaspar, che la lettera era stata compilata e sottoscritta dall'allora Ministro Scelba ed era indirizzata al "Caro Giuliano...?"). Così stando le cose, è ora doveroso restaurare la verità sovvertita e consacrare l'innocenza di chi, senza sua colpa, si è visto condannato ingiustamente.

I nuovi elementi di prova sono già di per sé decisivi (basterebbe pensare a quanto deposto dal Maresciallo Calandra), ma è sufficiente, in ogni caso, riflettere al collegamento necessariamente esistente fra i medesimi e le risultanze acquisite in precedenza, per dedurre che, in una rivalutazione complessiva dell'intera vicenda concernente lo Sciortino Pasquale, la previsione della pronuncia, in un nuovo giudizio, di una diversa decisione conclusiva è più che fondata.

Il che, appunto, è necessario e sufficiente, secondo l'insegnamento di questa stessa Suprema Corte di Cassazione - riferito quasi con le stesse parole surriportate (Cass., 22 febbraio 1956, ric. Costa, in "Giust. Pen.", 1957, III, col. 104 e in "Riv. Dir. Proc. Pen.", 1957, 480) - per procedere al giudizio di revisione e rescindere, preliminarmente, la sentenza di condanna.

- 65 -

28. - Per quanto sopra precede, il sottoscritto **Avv. Manfredo Rossi**, nella sua qualità di difensore di fiducia -all'uopo nominato- del Sig.

SCIORTINO PASQUALE

C H I E D E

che voglia la Suprema Corte di Cassazione ammettere la revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti dello stesso Sciortino Pasquale, in data 10 agosto 1956, dalla II^a Corte d'Assise di Appello di Roma e ciò in ordine ai delitti di strage consumata in località Portella della Ginestra e di detenzione abusiva di armi da guerra connessa con lo stesso reato e, per conseguenza, annullare la sentenza medesima ai sensi dell'art. 561 C.P.P., con tutte le conseguenze di legge.

Si unisce alla presente istanza, ai sensi dell'art. 557 II° cpv.

C.P.P., copia autentica delle dichiarazioni rese:

- a) dal Sig. Costantino Pietro il 18.2.1966;
- b) dal Generale Luca Ugo il 23.4.1966;
- c) dal Sig. Polacco Giovanni il 23.4.1966;
- d) dal Dr. Mocci Paolo il 29.4.1966;
- e) dall'Avv. Sorgi Antonino il 11.1.1966;
- f) dal Maresciallo Calandra Giuseppe il 11.1.1966;
- g) dal Sig. Paradiso Stefano il 11.1.1966;
- h) dal Maresciallo Giovanni L. Bianco il 12.1.1966;
- i) dal Sig. Cravotta Salvatore il 17.1.1966;
- l) dal Maresciallo Calandra Giuseppe il 3.7.1967;
- m) dal Maresciallo Calandra Giuseppe e dall'Avv. Sorgi Antonino, in sede di confronto, il 5.7.1967.

Si allega, inoltre, copia autentica della sentenza di proscioglimento per amnistia emessa addì 29.2.1964, dal Pretore di Palermo, nei

- 66 -

confronti del Lo Bianco Giovanni.

Si insiste per l'accoglimento della presente istanza.

Con osservanza.

Roma, 18 settembre 1967


(Avv. Manfredo Rossi)

UFFICIO DI ISTRUZIONE
PRESSO
IL TRIBUNALE
DI
PALERMO

COPIA

Esame di Testimonio senza Giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecento 68 il giorno II
del mese di Gennaio alle ore 10 30 in Palermo

Avanti a noi Dottor Cesare Terranova

Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo assistiti dal Cancelliere sottoscritto.

È Comparso l'infrascritt testimonio, quale, in conformità dell'articolo 357 del codice Proc. Pen. è stato avvertito dall'obbligo di dire tutta la verità null'altro che la verità rammentandogli anche le spese stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi a che Noi Giudice Istruttore l'abbiamo interrogato sulle sue generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentele o d'interessi che abbia con le parti private o altre circostanze che servono per valutare le sue credibilità e testimonio risponde

sono

Calandra Giuseppe e da Giuseppe nato a Palermo il
I/I/1906 Ari no. via Maggiore Roselli 183.

Quindi procedendo al suo esame

Nella mia qualità di maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo dei CC. dipendente dallo Ispettorato Generale di P.S. della Sicilia, partecipai alle indagini per la strage di Portella della Giudecca, indagini sviluppate dopo il fermo di Gaglio Francesco inteso "Roversino".
Procedetti all'interrogatorio del Gaglio e di tutti i "picciotti" formati successivamente, insieme col maresciallo Lo Bianco e col maresciallo Santucci.
Secondo le confessioni e le chiamate di correo dei "picciotti" siamo state estorte con la violenza, è vero che molti di essi, se non sogglio, confermarono le loro confessioni davanti al magistrato.

istruire.

D. R. - "Nel 1961 cefebbi al settimanale "A.B.C." un memoriale da noi redatto sulla vicenda della banda Giuliano e di fini della pubblicazione ebbe diverse riunioni col dr. Paolo Mocci dello A.P.G. in una camera dell'albergo delle Palme per la presentazione del memoriale in forma giornalistica.

A queste riunioni spesso partecipò l'avv. Nino Sorgi il quale in quell'epoca lavorava in casa cinematografica "Vides" che si accingeva a produrre un film su Salvatore Giuliano, lo stesso avvocato Sorgi aveva curato la stesura del contratto tra me e il settimanale A.B.C.

In quelle riunioni come è naturale spesso capitava di discorrere dei fatti dei quali ero stato protagonista.

Non ricordo che l'avv. Sorgi mi abbia fatto una domanda sulla presenza di Pasquale Sciortino a Portella della Ginestra e non ricordo nemmeno di avergli risposto: "Pasquale Sciortino non c'era". Dicendo non ricordo non intendo escludere che si sia parlato di Pasquale Sciortino e della sua partecipazione alla strage di Portella della Ginestra...

"Contestata al teste la dichiarazione resa dall'avv. Nino Sorgi risponde: Non penso di avere dato una risposta così categorica alla domanda che l'avv. Sorgi mi ha posto di cui anche se non mi ricordo, non posso escludere la veridicità. Non escludo di avere potuto spiegare in quella occasione che il riconoscimento di Sciortino fu operato su una fotografia ma non ho detto certamente che tale fotografia, secondo accertamenti successivi, non risultò appartenere allo stesso Sciortino Pasquale. In tal caso posso affermare che sarebbe stato inoltrato un rapporto successivo.

In proposito chiarisco che ai "picciotti" fermati venne sottoposta la fotografia di Sciortino Pasquale e quella di un altro Sciortino e precisamente quella di Sciortino Giuseppe e che essi identificarono con certezza lo Sciortino Pasquale. Anzi in questo momento ricordo che la fotografia da noi utilizzata raffigurava insieme Mariannina Giuliano e Pasquale Sciortino. Posso escludere che vi sia stato da parte nostra un errore e da parte dei "picciotti" un equivoco in quanto riconobbero ed identificarono con certezza il vero Pasquale Sciortino.

D. R. - "Evidentemente non ritengo che l'avv. Sorgi gaccia delle affermazioni non veritiche ma può darsi, e non vedo altra spie-

Certanica Sciziff

UFFICIO DI ISTRUZIONE

PRESSO
L'ESPRESSO

DI
SALERNO

Esame di Testimonio senza Giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecento il giorno.....
del mese di alle ore in Palermo

Avanti a noi Dottor.
Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo assistiti dal Can-
celliere sottoscritto.

È Comparso l'infrascritt testimonio, quale, in conformità dell'articolo 357 del codice Proc. Pen. è stato avvertito dall'obbligo di dire *tutta la verità null'altro che la verità* rammentandogli anche le spese stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi a che Noi Giudice Istruttore l'abbiamo interrogato sulle sue generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentele o d'interessi che abbia con le parti private o altre circostanze che servono per valutare le sue credibilità e testimonio risponde

sono

Quindi procedendo al suo esame

gazione, che abbi. equivocato sulle conversazioni svol-
tesi in quella occasione e sulle spiegazioni da me
fornite circa il riconoscimento di Sciortino Pasquale
attraverso la fotografia.

L. G. S.

L. O. S.
Gulorichin Giuseppe

John P. [illegible]

COPIA

VERBALE DI CONFRONTO

(Art. 364 C. P. P.)

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
PALERMO

L'anno millenovecentocinquanti^o il giorno 5
del mese di Luglio alle ore 11
nel l'Ufficio Istruzione Sez. 5^a

Nel procedimento contro
imputato di

occorrendo di addivenire al confronto tra le persone sottoindicate dato
il disaccordo di alcune parti delle dichiarazioni da loro rese

UFFICIO
DI ISTRUZIONE
PENALE

Noi Dott. Cav. Cesare Terranova

Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, assistiti dal

Cancelliere sottoscritto, le abbiamo fatte comparire alla nostra presenza
ed interrogate sulle generalità rispondono:

- 1) sono: Sorgi Antonino in atti qualificato
- 2) sono: Calandra Giuseppe in atti qualificato
già qualificati.

Quindi data loro lettura delle dichiarazioni già rese e di che in
fogli del processo, si dà atto che fra le persone messe a confronto s
sono svolti i seguenti discorsi.

Sorgi: In una conversazione avuta all'albergo delle Palme
ad un certo punto le chiesi: "Pasquale Sciortino c'era?"
Le feci questa domanda anche in relazione alle pressioni
che i produttori della VIDES avrebbero ricevuto dai fami-
liari di Pasquale Sciortino non venisse rappresentato
come uno dei partecipanti alla strage). Lei mi rispose
categoricamente: "La verità è che non c'era", e quindi
spiegò come si era arrivati ad un riconoscimento erroneo
in base alla fotografia di altro Sciortino. Poi lei parlò
di Pasquale Sciortino, dei suoi precedenti dicendo che si
era trasformato in un sanguinario delinquente dopo la
sue esperienze con l'EVIS e con la banda Giuliano.
Con queste parole Lei più o meno volle fare intendere che
Pasquale Sciortino era comunque meritevole di una dura
pena.

DIRITTI

Al L.

Al L.

1. Domanda: Non ricordo di averle dato quella risposta categorica.
 2. Risposta: Lei mi colloca il ricordo. Però in verità non posso
 3. Smentirla anche perchè ben conosco la sua serietà.
 4. Acciando però di avere fatto dei commenti sulla personalità
 5. di Marcello Sciarmino e più precisamente di averlo definito
 6. come un periglioso delinquente. Può darsi che il suo ricordo
 7. improprio sia impreciso o frutto di un equivoco/.
 8. Spiega: su quest'ultimo punto posso anche ammettere che abbia
 9. interpretato male ~~qualche~~ qualche sua espressione.
 10. L.C. Sogno per la parte che lo riguarda.

Car. Antonsen Jr.
 1000 1/2 Ave. S. E.
 Minneapolis, Minn.

[Signature]

Person

Prima di allontanarsi il teste Calandra dichiarò:
 «Non ritengo necessario essere pronto ad esibire le
 copie della rivista A.B.C. in cui venne pubblicato il
 mio memoriale.

L.C.S.

James Joseph



Office

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 649

RAPPORTO GIUDIZIARIO DEL 4 SETTEMBRE 1947, RELATIVO ALLA DENUNCIA CONTRO PASQUALE SCIORTINO ED ALTRI, PER LA STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA ED ALTRI REATI

Comprende, inoltre:

1. - *processo verbale delle dichiarazioni rese il 17 settembre 1947 da Giuseppe Sapienza e dal generale dei carabinieri in congedo Giacinto Paolantonio alla corte di assise di Viterbo;*
2. - *processo verbale delle dichiarazioni di Antonio Gaglio, rese il 18 agosto 1947 all'ufficio del nucleo mobile dei carabinieri.*

PAGINA BIANCA

Copia del rapporto giudiziario n.37 di denuncia degli
imputati per i fatti di Portella della Ginestra esibito da LO BIANCO.

PAGINA BIANCA